



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 17/06/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 28/02/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02/07/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede in via principale il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.165,05 per spese di istruttoria e costi di intermediazione non maturati.

In via subordinata domanda altresì, per commissioni e/o costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Chiede in ogni caso il rimborso della commissione di estinzione pari ad € 263,73, la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio ritenga di liquidare in maniera equitativa e del contributo di 20,00 € relativo alle spese per la procedura, nonché il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- la non applicabilità della sentenza Lexitor alla presente controversia, "per cui l'art. 125-sexies del TUB dovrà continuare a essere interpretato nel modo in cui veniva interpretato precedentemente, e cioè nel senso che i costi up-front non devono formare oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata" (richiama giurisprudenza di merito, tra cui un'ordinanza dell'11/02/2021 con cui il Tribunale di



Roma ha ritenuto che la banca non sia tenuta a restituire somme ulteriori rispetto a quella già riconosciute in sede di estinzione anticipata);

- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non ripetibilità con il criterio pro rata temporis dei costi di intermediazione (richiama, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
- nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio, prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni di intermediazione, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- il legittimo addebito, in conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che "la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste"; richiama la decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia;
- in ordine all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, che il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la previsione relativa al mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cui al punto 3 delle Condizioni Generali di contratto.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Dall’esame della documentazione contrattuale in atti risulta che tanto le spese di istruttoria quanto i costi di intermediazione sono da ritenersi up front, in quanto remunerano attività prodromiche alla conclusione del contratto e vanno pertanto rimborsati, secondo il richiamato orientamento, in proporzione agli interessi.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	2
rate residue	118

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	98,33%
- in proporzione alla quota	96,93%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 520,00	€ 511,33	€ 504,05	<input type="radio"/>	€ 504,05
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 664,80	€ 653,72	€ 644,40	<input type="radio"/>	€ 644,40
<input type="radio"/>	...				<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.148
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione; peraltro nel reclamo espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, sicché non contesta, in particolare, una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

A tal proposito il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, secondo cui “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Sulla scorta di tale orientamento la domanda restitutoria non può trovare accoglimento.

Non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.148,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS